

**ASSEGNAZIONE AL CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

Sommario

NORMATIVA	4
Decreto Legislativo 24 dicembre 2003, n. 373	5
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.	5
Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004.....	6
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	6
<i>Art. 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</i>	6
CRITERI	7
COMPONENTI LAICI	8
Stato giuridico.....	8
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 luglio 2002</i>	8
Limiti di età per la designazione	8
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 marzo 2021, n. 35</i>	8
Benefici economici.....	11
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005</i>	11
Partecipazione all'adunanza generale.....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005</i>	12
Partecipazione all'adunanza plenaria	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005</i>	12
Incarichi extraistituzionali	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 21 febbraio 2002</i>	12
Condizioni per la nomina e la permanenza nella carica dei prefetti.....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 settembre 2011</i>	12
COMPONENTI TOGATI	13
Criteri per la designazione dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa.....	13
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 marzo 2012</i>	13
Criteri per la partecipazione all'Adunanza Plenaria dei componenti della Sezione Giurisdizionale	15
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005</i>	15
APPENDICE STORICA	16
COMPONENTI TOGATI	17
Designazione dei componenti togati	17
<i>Delibere del Consiglio di Presidenza del 9 e 23 maggio 2002</i>	17
Permanenza minima dei componenti togati	17
<i>Delibere del Consiglio di Presidenza del 19 aprile 2001 e del 15 gennaio 2004</i>	17

Limiti di età per la designazione 17
Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005 17

NORMATIVA

Decreto Legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2004, n. 10

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Pubblicato nella Gazz.Uff. del 13 febbraio 2004, n. 36

Art. 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.
2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.
4. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorché durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.
5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.

CRITERI

COMPONENTI LAICI

Stato giuridico

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 luglio 2002

- 1) sul piano interpretativo interno al C.P.G.A., il C.P. ha confermato l'orientamento già espresso nella seduta del 24 giugno 1999 nel senso che “la competenza in materia di status dei magistrati laici del C.G.A. in corso di rapporto spetta al Consiglio di Presidenza”. Tale orientamento, infatti, trova solide basi nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 224/1999, concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti) e conferma nella solenne affermazione del principio di terzietà del giudice contenuta nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Ne consegue, in particolare, che, nei riguardi dei componenti laici del C.G.A., devono considerarsi vigenti, oltre al divieto di esercitare la professione legale dinanzi alle magistrature amministrative, di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lg.vo n. 654/1948, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.P.R. n. 204/1978 (che, in linea astratta, ammette peraltro, a contrario, le altre forme di esercizio della professione stessa), le regole ordinariamente valide per i magistrati amministrativi in ordine alle incompatibilità funzionali (in concreto in particolare, come ad esempio delineate dall'art. 51, co.1, n. 3 e 4, c.p.c.) ed allo svolgimento di incarichi a favore di pubbliche amministrazioni.
- 2) Sul piano interpretativo esterno al C.P.G.A., il C.P. ha prospettato alla presidenza del consiglio la necessità che, dopo la designazione da parte della giunta regionale siciliana, venga richiesto sui componenti laici del C.G.A. parere di idoneità al C.P.G.A., come avviene per qualsiasi altra nomina di magistrati non di carriera in ogni ordine giurisdizionale. Soltanto attraverso tale interpretazione sistematica, invero, le disposizioni vigenti si sottraggono alla censura di incostituzionalità, per violazione del principio di garanzia dell'autonomia ed indipendenza della magistratura. (criterio confermato nel CP 30.5.03).

Limiti di età per la designazione

Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 marzo 2021, n. 35

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nelle sedute del 15 gennaio e 26 febbraio 2021:

VISTO l'art. 19, comma 1, n. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 recante "*norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*", che rinvia ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Stato designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

VISTI gli artt. 3, comma 1 lett. d); 4, comma 1, lett. d); 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 24 luglio 2019, n. 70, recante "*norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*", ai sensi dei quali le Sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, l. n. 186 del 1982;

VISTA la delibera del 7 aprile 1983 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in materia di criteri per la nomina a Consigliere di Stato come modificata e integrata dalle delibere del 1 aprile 2004, 19 maggio 2004 e 1 dicembre 2017;

CONSIDERATO

- che, ai sensi della delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando non abbia "*già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili*";

- che, ai sensi della citata delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è "*fissato, come criterio per l'espressione di parere favorevole, l'età minima dei nominandi a 55 anni*";

- che nella seduta del 15 gennaio 2021 il Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha osservato che la regola appena citata e il requisito da essa valorizzato soddisfano la esigenza di garantire alla magistratura amministrativa un controllo su propri prospettivi componenti le cui qualità non hanno avuto alcun precedente vaglio concorsuale e, considerato come rispetto a tale *ratio* il fatto che la nomina sia governativa o della Provincia autonoma sia irrilevante, ha deliberato di estendere ai Consiglieri designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 93 DPR 670/1972 ("*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*") e delle relative norme di attuazione di cui all'art. 14, DPR 6 aprile 1984, n. 426 ("*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*") i contenuti della delibera del Consiglio di

Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in punto di età minima dei nominandi;

- che ai sensi dell'artt. 3, comma 1, lett. d); 4, comma 1, lett d); 6, comma 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003 (*"norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato"*) le sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, legge n. 186 del 1982;

- che in data 4 novembre 2005, su richiesta della Regione Siciliana il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deliberava, per i Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di designazione della Regione Siciliana, di *"disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione"*;

CONSTATATO

- che la medesima *ratio* individuata per la estensione ai Consiglieri di Stato di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano è altresì riferibile ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana;

- che non sussistono elementi ostativi nella pertinente disciplina speciale,

- che la disciplina dei Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rinvia alle regole dell'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, e che ad essi dovrebbe coerentemente ritenersi esteso il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *"già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili"*;

- che pare quindi contraddittorio aver deciso di *"disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione"* (delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005);

- che eliminando i contenuti citati della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005, mediante una sua abrogazione *in parte qua*, nulla osta ad estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Regione Siciliana di nomina della Regione Siciliana i requisiti massimi di età per l'accesso all'organo, ferma naturalmente la permanenza in esso per l'intero sessennio anche eccedente quel limite;

- che per i componenti del Consiglio di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 rinvia ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, per cui anche per essi dovrebbe risultare appropriato estendere il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *“già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili”*

DELIBERA

1. di estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana la delibera interpretativa adottata il 15 gennaio 2021 per i Consiglieri di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in modo da assicurare un regime omogeneo con riferimento all'età minima di 55 anni all'accesso ai ruoli di Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

2. di abrogare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005 nella parte in cui decide di *“disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione”*, in modo da ottenere la riferibilità ai Consiglieri di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano ed ai Consiglieri designati dalla Regione Siciliana della regola sulla età massima di 65 anni elevabili a 67 anni richiesta per il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in ordine all'accesso dei Consiglieri di Stato di nomina governativa ai ruoli della magistratura amministrativa.

Benefici economici

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto che la competenza in materia di benefici economici per i componenti laici non spetti al Consiglio, in quanto il trattamento economico dei membri laici è a carico della Regione siciliana nella misura del 50% e dello Stato per il restante 50%, mentre la materiale gestione compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in piena autonomia.

In considerazione della funzione da loro svolta, e impregiudicata ogni valutazione di chi debba sostenere l'onere economico connesso, il Consiglio di presidenza si è

espresso in senso favorevole alla spettanza dei benefici connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale anche ai componenti laici, i quali lamentano la mancata dotazione degli strumenti invece forniti ai componenti togati del Consiglio di Giustizia Amministrativa

Partecipazione all'adunanza generale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005

In ordine alla partecipazione dei componenti laici del C.G.A. all'Adunanza Generale, il Consiglio di presidenza ha riconosciuto tale possibilità, limitatamente agli affari della Regione Sicilia, ossia rimessi dal medesimo CGARS.

Partecipazione all'adunanza plenaria

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di riconoscere la partecipazione dei componenti laici all'Adunanza Plenaria, nell'ambito dei criteri individuati dal plenum.

Incarichi extraistituzionali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 21 febbraio 2002

Anche nei confronti dei componenti laici del c.g.a. (a prescindere dalla questione della sottoposizione o meno al regime autorizzatorio degli incarichi extraistituzionali) vale la regola generale secondo cui un magistrato amministrativo non può prestare attività di consulenza a favore di amministrazioni locali rientranti nella circoscrizione territoriale dell'organo giurisdizionale del quale fa parte.

Condizioni per la nomina e la permanenza nella carica dei prefetti

Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 settembre 2011

Il Consiglio, a mente del combinato disposto degli artt. 3 e 6, d.lgs. n. 373 del 2003, ha stabilito che la nomina del prefetto designato dal Ministero dell'interno all'ufficio di componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è condizionata all'attualità del rapporto di servizio in atto con l'amministrazione dell'interno; conseguentemente, il collocamento in quiescenza del prefetto, anche prima del completamento del sessennio previsto dall'art. 6, u.c., cit., comporta *ope legis* la cessazione dalla carica e dall'esercizio delle

funzioni presso il Consiglio di giustizia amministrativa, costituendo altresì il presupposto per l'esercizio, da parte del Ministero dell'interno, del potere di designazione del nuovo prefetto.

COMPONENTI TOGATI

Criteria per la designazione dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 marzo 2012

I criteri per la designazione dei consiglieri di Stato da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sono unicamente quelli appresso indicati, restando abrogati tutti quelli previgenti:

- 1) Il criterio principale è quello della designazione a domanda.
- 2) Nel concorso di più domande, prevale in ogni caso il richiedente con maggiore anzianità nella qualifica di Consigliere di Stato;
- 3) La riassegnazione a una sezione di Roma del consigliere di Stato che ne abbia formulato richiesta - fermo restando il periodo minimo di servizio presso il C.G.A. di cui al successivo n. 5 - è disposto dal C.P.G.A.; nondimeno, la relativa decorrenza può essere differita, per comprovate esigenze di organizzazione dell'ufficio, di non oltre un trimestre.¹
- 4) In caso di mancanza di domande, accertata mediante due interPELLI consecutivi andati deserti, è assegnato d'ufficio al C.G.A. il consigliere di Stato con minore anzianità nella qualifica; tale assegnazione può riguardare anche i consiglieri di Stato di nuova nomina, se al momento in cui assumono servizio presso il Consiglio di Stato sussiste la vacanza presso il C.G.A.
- 5) L'assegnazione d'ufficio impone la permanenza in servizio presso il C.G.A. fintanto che perduri la condizione di minore anzianità nella qualifica e, comunque, per almeno un anno decorrente dall'effettiva presa di servizio presso lo stesso C.G.A.; negli altri casi, la permanenza minima presso il C.G.A. è di due anni per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A. e di un anno per il Presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale e per i consiglieri di Stato assegnati al C.G.A. a domanda, parimenti decorrenti dall'effettiva presa di servizio. I limiti minimi di permanenza di cui al presente n. 5 non si applicano qualora si faccia domanda per ottenere una qualifica superiore, ovvero per

¹ Punto modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: “La riassegnazione a una sezione di Roma del consigliere di Stato che ne abbia formulato richiesta - fermo restando il periodo minimo di servizio presso il C.G.A., che è triennale per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A., annuale per i consiglieri di Stato che siano stati assegnati d'ufficio al C.G.A., per il Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale e per i consiglieri di Stato assegnati al C.G.A. a domanda - è disposto dal C.P.G.A.; nondimeno, la relativa decorrenza può essere differita, per comprovate esigenze di organizzazione dell'ufficio, di non oltre un trimestre.”

l'assegnazione a una diversa funzione presidenziale nell'ambito dello stesso C.G.A.²

6) Il Presidente del C.G.A. effettua annualmente le assegnazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 373/2003, applicando criteri di rotazione dei magistrati tra le due Sezioni; ove sussistano esigenze di servizio, anche in relazione alla necessità di assicurare il rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza sui carichi individuali di lavoro e la relativa pari incidenza tra i magistrati, il Presidente, d'intesa con i magistrati interessati, può applicare, per periodi trimestrali o semestrali, magistrati dell'una Sezione all'altra, provvedendo ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4.

7)³ I criteri di cui sopra si adottano anche in relazione all'applicazione temporanea disposta dal Presidente del Consiglio di Stato, come previsto dal comma 5, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 70/2019.

² Punto modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *"L'assegnazione d'ufficio impone la permanenza in servizio presso il C.G.A. fintanto che perduri la condizione di minore anzianità nella qualifica e, comunque, per almeno un anno decorrente dall'effettiva presa di servizio presso lo stesso C.G.A.; negli altri casi, la permanenza minima presso il C.G.A. è di tre anni per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A. e di un anno per il Presidente aggiunto della Sezione. giurisdizionale e per i consiglieri di Stato assegnati al C.G.A. a domanda, parimenti decorrenti dall'effettiva presa di servizio."*

³ Punto aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza 8 novembre 2019.

Criteria per la partecipazione all'Adunanza Plenaria dei componenti della Sezione Giurisdizionale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005

1) Nell'ipotesi in cui il relatore della questione sia un componente laico, parteciperanno all'Adunanza Plenaria lo stesso relatore e il presidente del collegio (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico del collegio e il Consigliere di Stato più anziano);

2) Nell'ipotesi in cui il relatore sia un componente togato, parteciperanno all'Adunanza plenaria il relatore ed il componente laico più anziano di età (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico e l'altro consigliere di Stato). L'importante è che nei casi di rimessione all'Adunanza Plenaria faccia parte del collegio sempre un componente laico.

APPENDICE STORICA

COMPONENTI TOGATI

Designazione dei componenti togati 4

Delibere del Consiglio di Presidenza del 9 e 23 maggio 2002

Il Consiglio ha confermato il criterio principale della maggiore anzianità nella qualifica di Consigliere di Stato, precisando che, ove vi siano più candidati alla designazione, il magistrato che abbia già fatto parte del C.G.A. debba essere posposto agli altri aspiranti, anche se con minore anzianità.

Permanenza minima dei componenti togati (5)

Delibere del Consiglio di Presidenza del 19 aprile 2001 e del 15 gennaio 2004

Non è fissato un limite di permanenza minima per i componenti togati del C.G.A. Per il Presidente ed il Presidente aggiunto del C.G.A. si applica la regola generale che prevede la permanenza minima di tre anni nelle funzioni.

Limiti di età per la designazione (6)

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 novembre 2005

In ordine al quesito prospettato dal Presidente della Regione Siciliana, relativo alla possibilità di designazione o meno, come componente laico, di un soggetto che abbia superato il settantaduesimo anno di età, il Consiglio di presidenza ha adottato la seguente interpretazione, ossia di disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del C.G.A.R.S. anche di chi abbia superato i limiti di età, analogamente a quanto avviene per la Corte Costituzionale.

⁴ Abrogata con delibera del Consiglio di Presidenza del 9 marzo 2012.

⁵ Abrogata con delibera del Consiglio di Presidenza del 9 marzo 2012.

⁶ Abrogata con delibera del Consiglio di Presidenza del 22 marzo 2021.